



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 307

del 04/03/2013

SERVIZIO N. V

Oggetto: Randagismo - Affidamento servizio di custodia,cattura,mantenimento in vita cani randagi alla Ditta Dog Farm - Approvazione schema di convenzione.-

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di marzo alle ore 08:30 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: **SIG. ALDO COPPI**

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione della G.E. n. 29 del 17.12.2012 con la quale si decideva:

<<.....

- 1) - Di approvare la parte narrativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:
 - a) di manifestare la volontà di riconfermare l'affidamento ad un soggetto esterno mediante contratto di appalto di servizi del servizio di accalappiamento, mantenimento in vita e custodia di cani randagi catturati nei territori Comunali di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano.
 - b) Di autorizzare il Dirigente ad affidare il servizio di cui al precedente punto a) al Canile Dog. FARM di Galdi Matteo S.d.S. località Camorra del Comune di Roccastrada – Via delle Collacchie n. 131 – 58027 Ribolla (GR) – C.F. 01412450536 – iscritto al REA al n. 121876.
 - c) L'affidamento avverrà per un anno rinnovabile per un ulteriore anno al corrispettivo di euro 3,90 + IVA giornaliera per la custodia di ogni cane ed euro 60,00 +IVA per l'accalappiamento di ogni cane nell'area geografica dei Comuni di cui sopra.
 - d) Il Segretario Generale è autorizzato ad approvare la relativa convenzione ed a stipularla;
 - e) Di dare atto che prima la disciolta Comunità Montana e successivamente l'Unione Dei Comuni hanno già usufruito del servizio di ospitalità presso il canile Dog FARM dall'anno 2010, mediante affidamento dello stesso regolamentato da apposita convenzione firmata e sottoscritta dalle parti interessate e autorizzata con determinazione Dirigenziale n 1572 del 17/11/2010.
 - f) Il Segretario Generale si avvarrà delle risorse trasferite dai Comuni e ripartite secondo i parametri previsti dalla convenzione di delega.

.....>>

RITENUTO di dare attuazione al suddetto deliberato senza ulteriori indugi;

CONSIERATO CHE il soggetto individuato nella deliberazione della G. è in possesso dei requisiti di carattere professionale e tecnico organizzativo, già dimostrato negli anni precedenti, necessari per la realizzazione del servizio e manifesta la disponibilità di una organizzazione di impresa completa dell'attrezzatura tecnica, degli strumenti necessari, compresi quelli sanitari per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità dello stesso;

CONSTATATO che l'attività di cui si deve provvedere all'affidamento all'esterno della organizzazione della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana si configura come una prestazione di servizi di cui all'art. 1655 e seguenti del codice civile resa da uno dei soggetti descritto all'art. 3 comma 15 del Dlgs., n. 163/2006 che offra sul mercato la fornitura di servizi;

CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi sono classificabili per equivalenza alla CPC 9633):

- servizi di giardini zoologici (CPV: 92532000 - 9); servizi di canile (CPV:98380000 -0)

- servizi questi, analoghi a quelli inclusi nella tabella B allegata al Dlgs., n. 163/2006 alla categoria 27 <<... altri servizi ..>>;

CONSIDERATO che con l'affidamento della prestazione di servizi si da luogo ad un contratto a titolo oneroso , a prestazioni corrispettive , con il quale il prestatore di servizi con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio si assume l'obbligo di fornire il servizio richiesto;

VISTO che il costo previsto per un anno onnicomprensivo di imposte e tasse è inferiore ad euro 40.000,00;

VISTO altresì l'art. 57 comma 2 lett.b) del Dlgs, n. 163/2006 il quale prevede che si possa procedere ad affidamento per procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando allorché per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

CHE la fattispecie corrisponde alle seguenti situazioni :

- l'oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Amministrazione conferente, ad un obiettivo e progetto specifico e determinato (progetto Randagismo) e risulta coerente con le esigenze di funzionalità della amministrazione conferente;
- la Unione dei Comuni ha preliminarmente accertato la impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno ;
- la prestazione di servizi ha natura temporanea e durata corrispondente ai tempi di ulteriore sperimentazione e approfondimento (un anno);
- sono preventivamente determinati luogo, durata, oggetto e compenso della prestazione;

VISTO che sono stati acquisiti documenti attestanti la regolarità del canile DOG FARM;

CONSIDERATO che riguardo alla congruità del corrispettivo onnicomprensivo di ogni imposta fiscale diretta ed indiretta, per le verifiche di congruità si ricorre al mercato;

CHE in ordine al corrispettivo contrattuale vige il principio generale per cui, ai sensi dello art. 1657 del Codice Civile, il corrispettivo della prestazione inclusa nel servizio, deve essere fissato con determinazione consensuale delle parti o, in assenza di convenzione tra queste, mediante tariffe e secondo le disposizioni previste dagli usi;

CHE la determinazione del corrispettivo è convenuta tra le parti ed è adeguata alla importanza della prestazione , rapportata alle difficoltà della prestazione, della responsabilità attribuita all'impresa affidataria ed è commisurata alle evenienze preventivabili nell'espletamento della prestazione di servizi;

CHE il rapporto di cui ai precedenti punti è regolato dalle condizioni e norme previste per l'appalto di servizi di cui all'art. 1655 e seguenti e richiamati per cui il contraente assume a suo completo carico il rischio della attività incombente.

CHE la parte privata contraente fornirà oltre all'opera propria ogni mezzo e strumento necessario al servizio;

VISTO l'art. 192 del Dlgs., n. 267/2000;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSTATATO che l'argomento ricade nella competenza del Servizio N. 5;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'Unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

VISTA la Legge Regionale 20 Ottobre 2009 n. 59;

D E T E R M I N A

1. di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

- 1.1 – di affidare alla DOG FARM di Galdi Matteo S.a.s., Via delle Collacchie 131 – 58027 Ribolla (GR) C.F. 01412450536 il servizio di cattura, mantenimento in vita e custodia di cani randagi nei Comuni di Arcidosso – Castel del Piano – Castell’Azzara –Cinigiano--- Santa Fiora – Roccalbegna – Seggiano e Semproniano per dodici mesi decorrenti dalla stipula della convenzione e rinnovabili per ulteriori dodici mesi;

I contenuti della prestazione di servizio, le tariffe, la durata, sono meglio definite nello All. “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);

- 1.2 - di dare atto che il corrispettivo totale che deriverà dal numero delle catture e dei giorni di ospitalità per le tariffe contrattuali sono poste a carico dei rispettivi Comuni di cattura secondo quanto previsto dalla convenzione di delega;

- 1.3 - i relativi importi saranno impegnati con successivo atto, volta per volta si attueranno le catture;

- 1.4 - impegnare al cap 94.00/2013 la cifra di €40.000,00 IVA e oneri /spese incluse per la custodia e mantenimento in vita dei cani già ospitati c/o il canile Dog Farm. CIG Z2A08006AA

- 1.5 - di dare atto che come da rilevazione in data 9/01/2013, non sono attive convenzioni CONSIP di cui alla legge 488/1999, relativa alla acquisizione di prestazioni di servizi comparabili con quelle oggetto del presente atto. Ciò stante la Amministrazione è legittimata a ricorrere al mercato libero secondo parametri di quantità e qualità liberamente scelti. Neanche sono presenti categorie merceologiche attinenti al servizio sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- 1.6 Di dare atto che nella convenzione sarà inserita una clausola Risolutiva espressa che preveda la soluzione del contratto ,senza indennizzi,allorche il CONSIP o il Mepa attivino convenzioni compatibili con l'oggetto del presente atto , e che il contraente non adegui il corrispettivo ad una misura inferiore a quella prevista dalla eventuale convenzione CONSIP.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



CU - 2013 - 6

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA TURISMO

OGGETTO: Randagismo. Affidamento servizio di custodia,cattura,mantenimento in vita cani randagi alla Ditta Dog Farm .Approvazione schema di convenzione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
94.00		2013		40.000,00				

Si attesta che le somme IMPEGNATE con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

All. A

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI, PRESSO LA STRUTTURA AZIENDA AGRARIA GALDI MATTEO (STRUTTURA CANILE) PER CONTO DELLA UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL'AMIATA GROSSETANA.

.....

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di _____ presso i locali della Unione dei Comuni Montani dell' Amiata Grossetana in Loc. San Lorenzo di Arcidosso

FRA

La Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana che in seguito sarà chiamata Unione dei Comuni, rappresentata dal segretario generale in qualità di Dirigente di programma.

E

Il Sig. Galdi Matteo nato a Roccastrada il 30.01.1975 e residente in Ribolla Via Collacchia 131, titolare dell'Azienda Agraria Galdi Matteo che in seguito sarà chiamata ditta affidataria, P. IVA 01086090535 con sede legale in Ribolla Via Collacchie 131, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Grosseto al n. 89022,

PREMESSO

Che per efficace gestione del servizio di cattura e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale dei Comuni di Arcidosso – Castell'Azzara – Castel del Piano – Cinigiano -- Roccalbegna – Santa Fiora – Seggiano e Semproniano, la Unione dei Comuni intende avvalersi di una struttura privata che garantisca una gestione del servizio di cui trattasi così come stabilito dall'apposito bando di gara e dal presente contratto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Unione dei Comuni, affida alla ditta affidataria di cui sopra, la gestione (con custodia degli animali ospiti 24 ore su 24) del servizio di cattura e custodia dei cani rinvenuti sul territorio comunale.

A tale scopo la ditta affidataria si impegna a rispettare le predisposizioni di legge, nell'integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e di quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- 1) Legge 281/1991 e s.m.i.;
- 2) Decreto Ministero della Sanità 14/10/1996 e s.m.i..
- 3) Legge Regionale 20/10/2009 n. 59 (norme per la tutela degli animali – Abrogazione della L.R. 43/95.

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamentari attinenti alla presente convenzione, la ditta affidataria del servizio sarà tenuta ad osservarle e nel caso gli adeguamenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, la ditta affidataria potrà richiedere l'adeguamento delle spese di mantenimento e la Unione dei Comuni potrà, previo parere di congruità dell'Ufficio addetto, accogliere la richiesta.

Gli indirizzi dell'Amministrazione saranno comunque vincolati.

La Unione dei Comuni intende garantire nell'ambito del territorio dei Comuni di Arcidosso – Castell' Azzara – Castel del Piano –Cinigiano-- Roccalbegna – Santa Fiora – Seggiano e Semproniano, le attività previste dalle succitate disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela, al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare la Unione dei Comuni intende:

- a) provvedere al ricovero dei cani randagi e di quelli e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà che potranno essere accolti dalla struttura previa autorizzazione della Unione dei Comuni o dei Comuni deleganti sopra descritti.
- b) Assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nella struttura all'uopo destinata, ubicata in Loc. della Collacchie 131;
- c) Ricevere e accudire cani, oggetto di rinuncia di proprietà, solo a spese totali del rinunciatario, sempre previa autorizzazione dei soggetti di cui al punto a);
- d) Promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali.

Per la finalità sopra descritte la Unione dei Comuni affida alla ditta affidataria del servizio le attività di ricovero, cura, affidamento e custodia dei cani randagi presenti nel canile alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono

ART. 2 – ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE.

Con la presente convenzione la ditta affidataria mette a disposizione della Unione dei Comuni i boxes di ricovero degli animali nel numero necessario secondo le catture richieste ed effettuate.

Le prestazioni oggetto del presente contratto si suddividono in:

prestazioni principali: mantenimento, custodia ed assistenza dei cani randagi catturati o rinvenuti nel territorio di riferimento, compresi: assistenza veterinaria completa compresi: test ematologico per filaria, test ematologico per leishmania, profilassi per filaria, visita urgente (le visite dovranno essere effettuate e certificate da personale del servizio veterinario della A.U.S.L.);

prestazioni accessorie obbligatorie: servizio di cattura dei cani e relativo trasporto presso la struttura convenzionata anche in ore notturne se richiesto come intervento urgente con un tempo massimo d'intervento di trenta minuti, microcappatura dei cani, smaltimento delle carcasse in caso di decesso.

Prestazioni escluse: terapia per filaria sui cani positivi, terapia per leishmania su cani positivi, prestazioni chirurgiche.

La ditta affidataria si impegna a:

- a) custodire, presso la struttura sopracitata e previa autorizzazione della Unione dei Comuni, gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura. Per quelli "oggetto di rinuncia" valgono le disposizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 1 e saranno quindi mantenuti nella struttura solo a cura e spese del proprietario; Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario, attraverso l'anagrafe canina della ASL 9 – Servizio Veterinario . Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa di soggiorno pari ad € 8,00 (otto) giornalieri. In caso di rifiuto al ritiro e al pagamento da parte del proprietario il gestore dovrà immediatamente informare il competente nucleo del corpo di Polizia municipale per i provvedimenti di Legge.
- b) prendere in carico il cane. Questa operazione sarà comprovata dalla compilazione di una scheda e mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso, il giorno dell'ingresso, la foto, il numero del microchip ed ogni altra notizia utile.

- c) predisporre apposito programma informatico, consultabile nell'area dedicata del sito della Unione dei Comuni, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospitati nel canile, le varie manifestazioni che si dovranno effettuare nell'arco dell'anno, in collaborazione con la Unione dei Comuni per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono;
- d) mantenere in isolamento l'animale, per il tempo strettamente necessario agli accertamenti sanitari;
- e) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l'animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della Azienda USL;
- f) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni.
- g) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione).
- h) provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso;
- i) provvedere alla pulizia con lavaggio quotidiano delle strutture interne;
- j) garantire la pulizia e la disinfezione, almeno due volte alla settimana, delle strutture interne e esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc.);
- k) provvedere ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura, ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva.
- l) Garantire lo svolgimento dell'attività e l'apertura al pubblico del canile, concordata con l'A.C. tutti i giorni feriali come previsto dalla normativa vigente, preferibilmente al mattino nel periodo invernale e nel pomeriggio in quello estivo. Per incentivare le adozioni la ditta affidataria si impegna a tenere aperta la struttura per almeno due ore al giorno il sabato e/o la domenica secondo un calendario concordato con la Unione dei Comuni.
- m) assicurare l'approvvigionamento di cibo e acqua agli animali presenti nella struttura;
- n) annotare ed aggiornare in un registro e sul sito *internet* le segnalazioni pervenute, relative a smarrimenti e ritrovamenti;
- o) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Azienda ASL e/o convenzionato durante le visite, o le sterilizzazioni dei cani custoditi presso la struttura;
- p) garantire almeno due ore al giorno di sgambatura agli animali;
- q) eventuali variazioni della ragione sociale della ditta e del tipo di attività svolta dovrà essere necessariamente comunicata alla Unione dei Comuni;
- r) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a segnalare per iscritto al servizio di prevenzione veterinaria della Azienda Sanitaria locale territorialmente competente, e agli uffici comunali preposti anche via fax. Le operazioni e le spese di seppellimento/incenerimento sono a carico della ditta affidataria;

Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al responsabile del Servizio con cadenza semestrale. Gli archivi informatizzati e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informatico prodotto nel rispetto di questa convenzione sono di proprietà della Unione dei Comuni.

Il canile non può in ogni accettare, se non previa autorizzazione della Unione dei Comuni; la diretta consegna di animali.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

La ditta si impegna a:

- a) provvedere, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanità 14.10.96 G.U. n. 300 del 23.12.1996, alle operazioni di affido (temporaneo o definito o a distanza), nuovi proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i cani nella struttura. Sono esclusi dall'adozione unicamente gli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o a trattamento sanitario;
- b) redigere, per ogni adozione, l'apposita scheda prevista dal decreto 14.10.1996, che dovrà essere conservata per eventuali controlli assieme alle fotocopie del documento di identità dell'affidatario. La scheda dovrà essere firmata, oltre che dall'adottante, dall'addetto del Comune.
- c) promuovere, in accordo con la Unione dei Comuni, campagne di adozione, con cadenza almeno annuale, e campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono.

ART. 5 – SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sono stabilite secondo la proposta della ditta affidataria del servizio e sono suddivise in:

1. ricovero, cure sanitarie e mantenimento al giorno per ogni cane € 3,90 (tre/novanta); + IVA.
2. cattura e trasporto presso la struttura per ogni soggetto catturato € 60,00 (sessanta/00)
3. microcippatura per ogni cane €0,00 (zero).

ART. 6 – DURATA E RESCISSIONE

La presente convenzione ha validità di un anno dal momento della stipula fatti salvi consegne avvenute in periodo precedente a cura dei Comuni interessati e salvo proroghe o rinnovi.

La presente convenzione potrà essere rinnovata per un anno, anche con integrazioni e modifiche, a discrezione della Unione dei Comuni, con apposito atto sottoscritto dalle parti. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dalla Unione dei Comuni all'art. 1 si stabiliranno, di volta in volta, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante l'invio di circolari operative che la Unione dei Comuni provvederà ad inoltrare alla ditta affidataria.

La Unione dei Comuni può risolvere la presente convenzione in ogni omento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, per provata inadempienza da parte della ditta affidataria, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo relativo al periodo precedente la diffida, con particolare riferimento a:

- 1) sospensione , abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta affidataria di uno o più servizi affidati;
- 2) continuata violazione degli orari concordati con la Unione dei Comuni e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
- 3) mancata compilazione dei registri carico e scarico cani;
- 4) ingressi o soppressione di animali non autorizzate;
- 5) mancata adozione di disposizioni emanate dalla Unione dei Comuni;
- 6) assenza di comunicazione da parte della ditta affidataria nei riguardi della Unione dei Comuni.

Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente alla dita affidataria.

La ditta affidataria può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata posta con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte della Unione dei Comuni di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta affidataria.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla Privacy, di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta affidataria si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore.

Per quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia , anche di ordine fiscale

ART. 8 –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La convenzione sara' risolta di diritto e senza alcun indennizzo qualora la CONSIP o il Mepa attivino convenzioni o prevedono categorie merceologiche compatibili con il servizio oggetto del presente atto, e che la parte appaltatrice non adegui il corrispettivo ad una misura inferiore a quella prevista dalla eventuale convenzione.

(con11)

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>